

LITTERA ANTIQUA

19

**SIT LIBER GRATUS,
QUEM SERVULUS EST OPERATUS**

STUDI IN ONORE DI ALESSANDRO PRATESI PER IL SUO 90° COMPLEANNO

a cura di
PAOLO CHERUBINI e GIOVANNA NICOLAJ

Tomo I

Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica

CITTÀ DEL VATICANO 2012

Tutti i diritti riservati
© 2012 by Scuola Vaticana di Paleografia,
Diplomatica e Archivistica
ISBN - 978-88-85054-25-7

CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI

«NE DE HOC POSSET ALIQUATENUS DUBITARI».
PRATICHE DI FALSIFICAZIONE DOCUMENTARIA
NELLA VITERBO DEI PRIMI ANNI DEL DUECENTO

Quella che illustro in queste pagine è una storia di contraffazione di documenti comunali consumatasi a Viterbo negli anni Venti del XIII secolo e incentrata su alcune delle scritture più solenni emanate da quel Comune, i privilegi sigillati. Una tipologia documentaria che – come vedremo – pone per Viterbo obiettive difficoltà di analisi, a causa sia della esiguità dei materiali conservati sia della varietà degli esiti; l'una e l'altra (esiguità e varietà) motivate essenzialmente dalla eccezionalità delle circostanze che in genere determinavano l'impiego di questi documenti nonché dalla brevità e dall'altezza cronologica dell'arco temporale durante il quale essi furono prodotti. Gli esemplari che ci sono stati tramandati sono infatti tutti circoscritti al decennio compreso tra gli ultimi anni del XII secolo e i primi del XIII, quando ancora la documentazione del comune di Viterbo appare in fase di sperimentazione, sia nelle forme – interne ed esterne – come nelle formalità autenticatorie, il che evidentemente non agevola il compito (già tutt'altro che facile) di determinare il *discrimen veri ac falsi*¹, di discernere cioè il vero dal falso attraverso l'analisi formale.

La vicenda viterbese non è che una delle tante storie di falsi nelle quali ci si può imbatte frequentando gli archivi e la documentazione medievali; storie che a volte si palesano in pieno – grazie magari alla presenza di interi

¹ Secondo l'espressione – ben nota ai diplomatisti – tratta dal titolo della premessa al secondo volume degli *Acta Sanctorum* di aprile (1675) di Daniel van Papenbroeck, *Propylaeum antiquarium circa veri ac falsi discrimen in vetustis membranis*. Sul tema del falso documentario la bibliografia è amplissima, ma sicuramente si può prendere in considerazione come punto fermo l'importante convegno di Monaco sui falsi nel Medioevo promosso dai Monumenta Germaniae Historica nel 1986: *Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica. München, 16-19. September 1986*, 5 voll., MGH, Hannover 1988 [MGH. *Schriften* 33/1-5]. Una breve (anche se dichiaratamente non esaustiva) rassegna di studi precedenti e successivi alla messa a punto monacense in MICHELE ANSANI, *Sul tema del falso in diplomatica. Considerazioni generali e due dossier documentari a confronto, in Secoli XI e XII: L'invenzione della memoria. Atti del Seminario Internazionale, Montepulciano, 27-29 aprile 2006*, a cura di Simone Allegria e Francesca Cenni, Le Balze, Montepulciano 2006, pp. 9-50 (disponibile anche in rete sul sito Scrineum-Biblioteca: <http://scrineum.unipv.it/biblioteca/ansani-falsi.rtf>), alle pp. 9-16 e in particolare a nota 22.

dossier che permettono di comprendere motivazioni e di ricostruire percorsi e tecniche seguiti dai falsari – e che altre volte invece si intuiscono appena; che si presentano come casi isolati o che al contrario testimoniano un impiego ampio e diffuso della contraffazione documentaria in determinati ambienti e in particolari periodi². Un episodio tra tanti, dunque, quello viterbese, ma nonostante ciò degno di nota e interessante per più motivi. Primo perché connesso alla produzione di atti pubblici in forma solenne da parte di un comune medievale, i cui apparati documentari sembrerebbero in effetti essere stati coinvolti nell'azione fraudolenta del tutto inconsapevolmente e ingenuamente. Poi perché all'epoca in cui si consumò l'operazione (ossia a metà degli anni Venti del Duecento), il comune di Viterbo, pur non avendo ancora raggiunto la maturità documentaria che lo caratterizzerà nei decenni centrali del secolo, stava tuttavia sviluppando una particolare sensibilità ai problemi connessi alla veridicità e alla validità dei documenti: un'attenzione consapevole che sarebbe giunta a compimento di lì a un decennio attraverso l'elaborazione di una normativa e di un sistema di controllo delle pratiche documentarie tesi a ostacolare le frodi³. Terzo, infine, perché, essendo il prodotto finale dell'operazione un documento vidimato, ovvero riprodotto integralmente all'interno di un atto genuino emanato in forma pubblica dall'autorità comunale e dunque dotato di tutti i crismi di autenticità⁴,

² Si veda ad esempio quanto scrivono Carlrichard Brühl, per quanto riguarda la documentazione degli archivi di Montecassino, di S. Massimino di Treviri e di Saint-Denis, e Ettore Cau, per quella pavese: CARLRICHARD BRÜHL, *Die Entwicklung der diplomatischen Methode im Zusammenhang mit dem Erkennen von Fälschungen*, in *Fälschungen im Mittelalter*, I, pp. 11-27; ETTORE CAU, *Il falso nel documento privato fra XII e XIII secolo*, in *Civiltà comunale. Libro, scrittura, documento. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988*, Società ligure di storia patria, Genova 1989 [Atti della Società ligure di storia patria, n. s. 29/2], pp. 215-277 (disponibile anche in rete sul sito Scrineum-Biblioteca: <http://scrineum.unipv.it/biblioteca/Cau-falso-privato.zip>).

³ Nel 1237, per arginare la pratica (evidentemente più diffusa di quanto si potrebbe immaginare) di falsificare documenti attestanti *donationes inter vivos*, il Comune deliberò l'istituzione di «unus liber [...] qui vulgariter vocetur Liber IIII clavium», dove sarebbero stati trascritti – sotto il controllo di quattro ufficiali scelti dal consiglio speciale e ad opera di un notaio eletto appositamente – tutti gli atti di donazione del valore superiore a cento soldi («omnes tenores instrumentorum donationum inter vivos que fient in futuro ab aliquo vel aliquibus alicui vel aliquibus a c solidis supra vel infra, in pecunia vel aliis rebus»). Il registro fu iniziato nel 1238. La *reformatio* del 1237 fu inserita nel *corpus* degli statuti del 1251-1252: cfr. *Gli statuti viterbesi del MCCXXXVII-VIII, MCCLI-LII e MCCCLVI*, a cura di Pietro Egidi, in *Statuti della Provincia Romana*, a cura di Vincenzo Federici, Istituto storico italiano per il medioevo, II, Roma 1930 [Fonti per la storia d'Italia 69], pp. 27-282, a pp. 118-121, rubrica LXVIII «De officio .IIII. clavium». Sul *liber quatuor clavium* si vedano CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1996, p. 57 e nota 29 [Fonti per la storia dell'Italia medievale. *Subsidia* 4], e *Il "Liber quatuor clavium" del comune di Viterbo*, a cura di Corrado Buzzi, 2 voll., Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1998 [Fonti per la storia dell'Italia medievale. *Regesta chartarum* 46-47].

⁴ Per la definizione del documento vidimato (o *vidimus*): COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE. COMITÉ INTERNATIONAL DES SCEINCES HISTORIQUES, *Vocabulaire International de la*

difficilmente sarebbe stato possibile smascherarlo a distanza di otto secoli se non fosse intervenuta una fortunata circostanza: il fatto che nello stesso archivio sono stati conservati per tutto questo tempo – insieme e vicini – sia lo *spurium* che fu presentato al Comune per ottenerne la riscrittura, sia la sua copia vidimata e sigillata rilasciata per ordine del podestà di Viterbo, sia un documento preparatorio, ossia un privilegio genuino, rilasciato anch'esso dal Comune, che fu manipolato e poi utilizzato dal falsario come minuta e bozza della contraffazione⁵. Il che, se da un lato come ho detto permette di ricostruire tutta la vicenda con un certo margine di sicurezza e senza troppe zone d'ombra almeno per quanto riguarda l'aspetto più materiale della contraffazione, dall'altro però non fa che alimentare un qual certo senso di disagio al pensiero dei tanti documenti traditi in copia notarile o cancelleresca che affollano i nostri archivi e che siamo naturalmente indotti a ritenere genuini e sinceri per il solo fatto che tali furono ritenuti in passato da chi riproducendoli attribuì loro autenticità⁶.

Diplomatique, ed. María Milagros Cárcel Ortí, Conselleria de Cultura – Universitat de Valencia, Valencia 1994, s. v. [Colleccio oberta 28]; si veda inoltre, per le copie vidimate, la definizione chiara e puntuale che se ne dà in OLIVIER GUYOTJEANNIN, JACQUES PYCKE, BENOÎT-MICHEL TOCK, *Diplomatique médiévale*, Brepols, Turnhout 1993, pp. 286 sg. [L'atelier du médiéviste 2].

⁵ Si vedano le interessanti osservazioni di Ettore Cau (*Il falso nel documento privato*, pp. 222 e 259) sulla «segretezza del *tabularium*, dove troviamo conservati non soltanto lo *spurium* ma anche i documenti preparatori del medesimo», e sul suo carattere di chiusura e di impenetrabilità, che induceva i proprietari a conservare anche i «pezzi incompiuti o abortiti che tradiscono oggi e avrebbero tradito allora, in caso di sopralluoghi, il carattere fraudolento di intere operazioni».

⁶ Si veda cosa scrive Ettore Cau (*ibid.*, p. 260) a proposito della necessità di porsi sempre in maniera critica di fronte ad ogni documento, ma si legga anche la critica avanzata da Alessandro Pratesi a quell'atteggiamento che invitava a «muoversi nello studio e nella fruizione del documento privato facendo del dubbio un vero e proprio metodo di lavoro»: «Forse risulta eccessiva – scrive Pratesi – la presunzione di falsità che il relatore postula di fronte ad ogni documento da prendere in esame: c'è il rischio di cadere in una valutazione negativa assoluta che risulterebbe a sua volta del tutto fuorviante» (ALESSANDRO PRATESI, *Per finire*, in *Civiltà comunale*, pp. 649-659, a p. 658; ripubblicato in Id., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Società romana di storia patria, Roma 1992, pp. 537-546 [Miscellanea XXXV]). Per quanto riguarda il progressivo aumento delle contraffazioni documentarie tra XII e XIII secolo, e in particolare di quelle in forma di copia autentica a partire da metà XII, si vedano ancora i casi discussi da Ettore Cau (*Il falso nel documento privato*, pp. 243-249) e le riflessioni di Armando Petrucci (*L'illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie*, in *L'insegnamento della storia e i materiali del lavoro storiografico. Atti del Convegno, Treviso, 10-12 novembre 1980*, La grafica, Messina 1984, pp. 73-88 [Atti della Società degli storici italiani]) e di Michele Ansani (*Sul tema del falso in diplomatica*, pp. 18 sg.). Aggiungo per inciso un altro caso di falsi viterbesi commissionati a metà del XIII secolo dal comune di Viterbo e realizzati da uno dei notai che maggiormente collaborarono all'attuazione del programma di razionalizzazione e di sviluppo della documentazione comunale: i falsi furono prima prodotti in forma di originale (prendendo a modello documenti genuini di un notaio viterbese attivo nella seconda metà del XII secolo) e poi trascritti in copia autentica notarile sui cartulari del Comune; cfr. CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI, MARIA CARLA VENDITTELLI, *Falsi documenti «autentici» nelle Margherite viterbesi. Un caso di falsificazione operato dal*

Tutta l'operazione ruota intorno a due privilegi del comune di Viterbo emessi a favore della chiesa cittadina di Sant'Angelo in Spada⁷ e del suo priore Bertoldo nel 1198. Con il primo, rilasciato il 10 maggio dal podestà Raniero *Peponis* su parere del suo assessore giudice Gizio e dei suoi consiglieri⁸, si concedeva alla chiesa la licenza di utilizzare le acque comuni in alcuni giorni della settimana per irrigare il proprio orto e in più, a conferma di un'antica consuetudine, si disponevano alcuni turni di avvicendamento per lo sfruttamento delle acque cittadine tra i proprietari degli orti e quelli dei mulini che si trovavano nella stessa contrada. Con il secondo, accordato il 9 luglio dai consoli di Viterbo Giovanni Ferentinate, Gizzo ed Ebriaco⁹, si reiteravano le concessioni elargite due mesi prima, ripetendo praticamente alla lettera il disposto del documento precedente. Questo secondo privilegio fu poi riprodotto integralmente il 5 settembre 1225 in un *vidimus* emesso dal podestà Milanzolo¹⁰ a richiesta del priore della chiesa di Sant'Angelo Vegliante, il quale temeva che, essendo ormai il sigillo molto rovinato, si potesse in qualche modo mettere in discussione la veridicità del documento¹¹.

Come ho già detto l'esiguo numero di privilegi viterbesi tramandatici¹² non ne facilita la critica diplomatica: non è possibile ricostruire un modello,

comune di Viterbo alla metà del secolo XIII, in «Archivio della Società romana di storia patria», 116 (1993), pp. 75-112.

⁷ Notizie sulla chiesa e sui suoi patroni in CESARE PINZI, *Storia della città di Viterbo illustrata con note e nuovi documenti in gran parte inediti*, 4 voll., Tip. della Camera dei Deputati, Roma 1887-1913, II, p. 101 e nota 135, e ALBA PAGANI, *Viterbo nei secoli XI-XIII. Spazio urbano e aristocrazia cittadina*, Vecchiarelli, Manziana 2003, pp. 143-145.

⁸ BCARDENTI, *Collezione pergamene* [= *perg.*], 997. Per il podestà e il giudice Gizio si veda NORBERT KAMP, *Istituzioni comunali in Viterbo nel Medioevo*, I. *Consoli, Podestà, Balivi e Capitani nei secoli XII e XIII*, Agnesotti, Viterbo 1963, p. 74 [Biblioteca di studi viterbesi 1]. Colgo l'occasione per ringraziare il direttore del Consorzio delle biblioteche di Viterbo, dott. Giovanni Battista Sguario, e tutto il personale della Biblioteca degli Ardentì, per la gentilezza con la quale mi hanno accolto e per la prontezza con la quale hanno risposto alle mie richieste.

⁹ BCARDENTI, *perg.*, 998. Per i magistrati v. KAMP, *Istituzioni comunali in Viterbo*, p. 74.

¹⁰ BCARDENTI, *perg.*, 1070. Per il podestà v. KAMP, *Istituzioni comunali in Viterbo*, p. 77.

¹¹ I tre documenti non sono ignoti alla storiografia viterbese, che li ha utilizzati e citati fin dal XVIII secolo. L'atto del 9 luglio 1198 e quello del 1225, inoltre, sono stati pubblicati (anche se in maniera acritica e non scevra da errori), rispettivamente, da FRANCESCO ORIOLI, *Florilegio viterbese ossia notizie diverse intorno a Viterbo e alle sue adiacenze*, Tip. delle Belle Arti, Roma 1855, p. 62 sg., e da FELICIANO BUSSI, *Istoria della città di Viterbo*, parte I, Nella stamperia di Bernabò e Lazzarini, Roma 1742, p. 399 sg.

¹² Elenco di seguito la lista dei privilegi e delle concessioni in forma solenne che ho rintracciato o dei quali ho trovato notizia: 1) 1197 agosto 13 per la chiesa di S. Angelo in Monte Fogliano (originale, BCARDENTI, *perg.* 2535); 2) 1198 febbraio 11 per i signori del *castrum Valentani* (originale, ivi, *perg.* 28); 3) 1198 maggio 10 per la chiesa di S. Angelo in Spada (originale interpolato, ivi, *perg.* 997); 4) 1198 luglio 9 per la stessa chiesa (falso, ivi, *perg.* 997); 5) 1207 giugno 24 per i proprietari degli orti situati nella Valle del Citerno (copia autentica del 1265, Roma, Archivio del Capitolo di S. Giovanni in Laterano, *perg.* Q.4.E.24); 6) 1225 settembre 5 per la chiesa di S. Angelo in Spada (originale interpolato, BCARDENTI, *perg.* 1070). A questi

non ci sono forme che si ripetono, se non per grandi linee, e dunque non si possono evidenziare difformità, anomalie o divergenze da quello che si potrebbe definire uno schema base. Ciononostante un elemento li accomuna ed è la evidente volontà dell'emittente di attribuire a questi atti il carattere di solennità e di prestigio proprio delle scritture pubbliche, il crisma dei documenti emessi da un'autorità nell'esercizio delle proprie funzioni attraverso un ufficio di redazione che lavorava alle sue dipendenze¹³.

Il carattere più solenne sta certamente nel sistema di convalidazione adottato, il sigillo, ancora conservato nel *vidimus* del 1225¹⁴, ma in origine

bisogna poi aggiungere la notizia di un «publicum instrumentum scriptum manu Iacobini notarii ac communito sigillo Viterbiensium» che era stato emesso dal podestà Milanzolo (e dunque nel 1225) a favore della chiesa di Sant'Angelo per concedere ai canonici la «potestas capiendi res et homines de Corneto», ovvero sia il diritto di rappresentarla nei confronti degli abitanti di Corneto; la notizia è contenuta nella riconferma del diritto di rivalsa che fu rilasciata il 22 aprile 1227 dal podestà *Albericus Alberici* al priore Veglianotte (ivi, *perg.* 1081). Dopo il 1227 la forma del privilegio fu abbandonata e la documentazione del comune di Viterbo si organizzò tutta (compresi gli atti di concessione e quelli di tipo pattizio) intorno alla forma dell'*instrumentum publicum*. Segnalo infine che il privilegio del 24 giugno 1207 è stato tramandato in forme piuttosto atipiche, inserito in uno strano *vidimus* del comune di Viterbo del 1265, per il quale rinvio al mio saggio *A proposito di forme documentarie e pratiche autenticatorie. Un singolare privilegio duecentesco del comune di Viterbo conservato nell'archivio di San Giovanni in Laterano*, di prossima pubblicazione nella Miscellanea in ricordo di Gabriella Braga curata da Marco Palma.

¹³ Sulla pubblicità della documentazione comunale, da intendersi tale sia per il fatto di essere emanata da un'autorità munita di giurisdizione sia per l'aspetto formale che spesso la connotava, e in particolare per l'uso di strumenti di convalidazione alternativi alla prassi notarile che denunciano il controllo dell'emissione della documentazione da parte del Comune, si veda l'ampia disamina offerta da DINO PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatique*, Gand, 25-29 août 1998, a cura di Walter Prevenier e Thérèse de Hemptinne, Apeldoorn Garant, Leuven 2000, pp. 383-406; riprodotto in Id., *All'ombra della lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di Antonella Rovere, Marta Calleri, Sandra Macchiavello, Genova 2006, pp. 727-754 [Atti della Società ligure di storia patria, n. s. XLVI], e disponibile anche in rete sul sito Scrineum-Biblioteca <http://scrineum.unipv.it/biblioteca/puncuh.html>.

¹⁴ Oltre a questo, si conserva un altro sigillo del Comune, oggi appeso in maniera posticcia al privilegio del 9 luglio 1198 (a riguardo v. più avanti nota 24) e in migliori condizioni dell'altro; entrambi sono di forma rotondeggiante e impressi solo al *recto*. Al tempo di Francesco Orioli (e dunque a metà del XIX secolo) se ne conservava ancora un terzo, appeso al privilegio dell'11 febbraio 1198, che aveva stessa forma, figura e leggenda di quello del 9 luglio. Ne riporto la descrizione dettagliata lasciata da Francesco Orioli: «ha il leone passante, volto a destra, con una zampa levata in alto o rampante e con dietro, inclinato verso la sinistra, un albero ramoso senza foglie, che sembra schiantato; e scritta in giro ha la leggenda + CONSULES VITERBIENSES» (ORIOLO, *Florilegio viterbese*, p. 61). Il sigillo conservato nella pergamena 1070 presenta alcune differenze poiché – come scrive ancora Orioli – «il leone è volto a sinistra ed ha quasi faccia umana, come la sfinge (o piuttosto leonina che tien dell'umano); e al solito la zampa dritta rampante, ma dietro di sé, in luogo della palma (che più tardi, mutato il senso, divenne veramente frondosa e ben ritta in piede, come cosa tutta omai di Viterbo) reca la picca eretta, e intorno il motto + *No metuens v(er)bum leo sum q(ui) signo Viterbum*» (*ibid.*, pp. 65 sg.).

certamente presente anche negli altri, che ne conservano le tracce, se traditi in originale (due fori praticati nella plica, un frammento di fettuccia di seta bruna o rossa e crema), o il ricordo, se tramandati in copia¹⁵. Non meno rilevanti tuttavia appaiono in alcuni di essi la struttura tipica del documento cancelleresco (con la data nell'escatocollo introdotta dal participio *datum* o *data*¹⁶) e in tutti la presenza di alcune formule e forme anch'esse caratteristiche di questa categoria di atti: come l'arenga, che insiste sui doveri dell'autorità pubblica nei confronti delle esigenze della cittadinanza¹⁷, la *sanctio*, volta a comminare vere e proprie ammende da versare al comune di Viterbo (e dunque all'emittente del documento), e la *corroboratio*, che si esplicita nell'ordine emesso dall'autore di marcare e convalidare l'atto con il sigillo della città¹⁸. A ciò si aggiungano poi l'uso di termini come «*protectionis pagina*»

Aggiungo, per inciso, che negli statuti viterbesi del 1237-38 si trova un rapidissimo accenno al *sigillum Comunis* e al fatto che dovesse essere conservato dal camerlengo o da altri in sua vece; cfr. *Gli Statuti Viterbesi*, p. 57 rubrica 241. La disposizione fu poi reiterata in forma praticamente identica, ma in una rubrica esclusivamente dedicata al sigillo, negli statuti del 1251-52; cfr. *ibid.*, p. 104, libro I, rubrica 21 «De retinendo sigillum Comunis».

¹⁵ Erano sigillati sia il privilegio emesso il 24 giugno 1207 dal podestà e dai consoli di Viterbo in favore dei proprietari degli orti della Valle del Citerno («*privilegium scriptum manu Romauli notarii et bullatum sigillo cereo comunis Viterbii*») che l'11 novembre 1263 il consiglio del comune di Viterbo deliberò di «*exemplare, publicare et renovare in litteris et sigillo*», sia quello del 1225 che fu confermato il 22 aprile 1227 dal podestà di *Albericus Alberici* al priore Vegliannotte («*publicum instrumentum scriptum manu Iacobini notarii ac communito sigillo Viterbiensium*»). Conservano ancora frammenti di fettuccia di seta inseriti nei fori praticati nella plica i privilegi del 13 agosto 1197 e quello del 10 maggio 1198. Nel privilegio dell'11 febbraio 1198, infine, rimangono solo la plica e un grosso foro al centro, presumibilmente dovuto alla lacerazione dei due fori più piccoli attraverso i quali passava il laccio che sosteneva il sigillo; tuttavia sappiamo con certezza che era sigillato perché così lo descrive il *Liber memorie* del 1283 (un inventario del diplomatico del comune di Viterbo redatto nel 1283, dove sono elencati con dovizia di particolari oltre quattrocento documenti che il Comune conservava a quella data): «*item aliud privilegium quod sic incipit et est cum sigillo cereo pendentibus cum çuganello sirico*»; cfr. *Liber memorie omnium privilegiorum et instrumentorum et actorum communis Viterbii (1283)*, a cura di Cristina Carbonetti Vendittelli, Società romana di storia patria, Roma 1990, p. 140, n. 386 [Miscellanea della Società romana di storia patria 34]. Il sigillo si conservava ancora al tempo di Francesco Orioli, cfr. sopra nota 14. Per le segnature dei documenti v. sopra nota 12.

¹⁶ La formula di datazione è posta invece nel protocollo, subito dopo l'invocazione verbale, nei privilegi dell'11 febbraio 1198 e del 1227. Quello del 1207 ha la data cronica nel protocollo e il riferimento alla scritturazione nell'escatocollo, nella forma «*Datum per manum Romauli notarii et scriptoris nostri*».

¹⁷ L'arenga manca solo nel privilegio del 1207, dove la parte dispositiva è introdotta da questa *notificatio*: «*Notum sit omnibus hominibus hanc paginam inspicientibus et etiam legi audientibus quod Nos [...]*».

¹⁸ È privo di *corroboratio* il privilegio del 1197; in quello del 1225 invece il ricordo della sigillatura si trova nella sottoscrizione notarile: «*Ego Aldrebandinus condam Petri Gallegarii filius et nunc notarius domni Milançoli Viterbiensis potestatis, ut inveni in autentico scripto manu magistri Nucii scriptori <cosi> et sigillato cum sigillo comunis Viterbiensis, predicta omnia in publicam formam redegei et de mandato predictae potestatis cum sigillo comunis Viterbiensis munimine roboravi et formam impressi*».

o «privilegium» che denotano da parte dei redattori il chiaro intento di connotare queste scritture in chiave pubblica.

I due documenti del 1198 non si discostano dal tenore generale degli altri privilegi viterbesi che ci sono stati tramandati, tuttavia presentano una struttura molto particolare, con un doppio dispositivo e una duplice sanzione. Il primo dispositivo è marcato dai verbi *concedere* e *confirmare* ed è rivolto direttamente al priore di Sant'Angelo, ha insomma carattere, per così dire, particolare, così come la sanzione corrispondente, volta a comminare una multa nei confronti di quanti osino opporsi alla concessione elargita alla chiesa. Il secondo dispositivo invece è retto dai verbi *corroborare* e *ordinare* e ha valenza più generale, senza un preciso destinatario poiché, confermando una vecchia consuetudine, regola l'uso delle acque comuni tra i proprietari degli orti e tra questi e i proprietari dei mulini. Gli corrisponde una sanzione di carattere più ampio, che prevede il pagamento di un'ammenda da parte di quanti non rispettino anche una sola delle prescrizioni relative alla distribuzione delle acque. Nel primo documento inoltre – quello del 10 maggio che fu emesso dal podestà di Viterbo e sul modello del quale è stato poi scritto il secondo – i due dispositivi hanno forme verbali coniugate in maniera differente (alla prima persona singolare il primo e alla prima plurale il secondo) e questo, aggiunto al fatto che nelle due formule di sanzione le due distinte azioni giuridiche alle quali esse pertengono vengono individuate sulla base dei verbi dispositivi principali rispettivamente come *concessio*, la prima, e come *ordinatio*, la seconda, denuncia palesemente che la strana composizione del documento non è che il frutto della giustapposizione materiale di due atti distinti: una concessione per la chiesa di Sant'Angelo elargita dal podestà Raniero e un atto deliberativo emesso da un organo collegiale del Comune, una ordinanza probabilmente più risalente.

Tuttavia non sono questi i motivi che inducono a dubitare dei due documenti. In questi anni infatti a Viterbo le forme del documento comunale sono ancora in fase di sperimentazione, sia per quanto riguarda il formulario e gli elementi strutturali e di organizzazione del discorso sia per quanto attiene ai sistemi di corroborazione adottati e alle forme estrinseche; in una multiforme varietà di soluzioni e di adattamenti formali a quelle che sono le esigenze tutte particolari dell'istituzione comunale, questi atti oscillano ancora tra l'impianto della *charta* e quello del documento pubblico, tra scelte autenticatorie notarili e altre di ambito cancelleresco, volte a dare al processo documentario una chiara connotazione autoritativa¹⁹. Stupisce invece primo

¹⁹ Questa oscillazione si riscontra in particolare negli atti di assoggettamento dei signori del territorio e delle comunità locali, quelli nei quali si riflette maggiormente la politica viterbese di questo periodo e che attestano la crescita progressiva del Comune, la costruzione del dominio territoriale della città e l'espandersi della sua giurisdizione. Si tratta di scritture complesse che, tra gli anni Settanta e Novanta del XII secolo, rappresentano senza dubbio i documenti più significativi e atipici prodotti dal comune di Viterbo, difficilmente riconducibili a categorie

fra tutti il fatto che essi siano stati emessi a distanza di soli due mesi – il 10 maggio e il 9 luglio 1198 – e che nel secondo non si faccia alcun riferimento a quello precedente, nonostante esso contenga le stesse concessioni del primo, reiterate in forma praticamente identica²⁰, il che implica necessariamente che il privilegio del 9 luglio fu formulato sulla base di quello del 10 maggio. In secondo luogo, e soprattutto, sorprende la presenza in entrambi i documenti di alcune correzioni e rasure tese a modificarne il testo per ampliare l'entità delle concessioni elargite a favore della chiesa di Sant'Angelo.

L'operazione è palese e anche lo scopo. Con i due privilegi infatti si regolavano l'irrigazione degli orti e la distribuzione delle acque tra questi e i mulini secondo una ripartizione settimanale e giornaliera, per fasce orarie scandite sia in base al sistema liturgico (ora nona, vesperi, mattutino) sia secondo quello naturale (sorgere del sole, notte)²¹. Scopo delle correzioni fu dunque chiaramente quello di aumentare le concessioni per Sant'Angelo, dilatando lo spazio temporale durante il quale la chiesa poteva impiegare le acque comuni.

Ma vediamo come il falsario ha operato per estendere queste concessioni e con quali tempi ha agito.

Partiamo dal privilegio del 10 maggio, un originale certamente emesso dal podestà di Viterbo ma ritoccato e corretto in un secondo tempo senza dubbio all'interno della chiesa di Sant'Angelo e probabilmente – lo vedremo – poco prima del 25 settembre 1225. Il privilegio confermava alla chiesa di Sant'Angelo la libertà della quale godeva da lungo tempo («antiquitus») di irrigare il suo orto utilizzando le acque comuni ogni venerdì, dall'ora nona al rintocco dei vesperi – dunque dal primo pomeriggio (tra le 14,00 e le 15,00

uniformi e che mostrano spesso all'interno dello stesso atto l'alternarsi di concessioni, promesse e pattuizioni con frequenti avvicendamenti dei diversi soggetti dell'azione e cambi di persona. In generale sulla peculiarità di questa tipologia di documenti comunali e sulle «capacità non indifferenti di elaborazione» che essi richiedevano «sia da parte dei notai sia da parte del personale politico e diplomatico» si vedano le considerazioni di ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Notariato, documentazione e coscienza comunale*, in *Federico 2. e le città italiane*, a cura di Pierre Toubert e Agostino Paravicini Bagliani, Sellerio, Palermo 1995, pp. 264-277, a pp. 270-273; considerazioni riproposte poi dallo stesso autore in *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Viella, Roma 2006, pp. 113-115 [I libri di Viella 56].

²⁰ Quello del 9 luglio – come ho già detto – ripete lo stesso dispositivo (fatte salve minime discordanze e un maggiore ordine interno) e presenta identica struttura composita, con doppio dispositivo e duplice sanzione; solo la cornice è leggermente diversa e in generale il documento appare meglio articolato e organizzato al suo interno, dato che l'azione è messa in risalto da una dichiarazione d'intenti dei consoli («considerata utilitate nostrorum civium ex antiqua consuetudine et ne lites inter cives propter hoc de cetero possint oriri et dampna provenire») e che le due parti sono introdotte rispettivamente dagli avverbi *primo* e *postmodum*.

²¹ Ugual sistema appare impiegato nella normativa viterbese, sia quella duecentesca che quella più tarda, senza che mai si trovi alcun riferimento invece a una ripartizione quantitativa del flusso delle acque; cfr. in proposito ALFIO CORTONESI, *Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia altomedioevale*, Clueb, Bologna 1988, pp. 15 sg. e nota 61.

circa) fino al tramonto – e in più riconfermava e ratificava un'altra inveterata consuetudine, che regolava l'uso delle acque comuni tra i proprietari degli orti di quella contrada e tra questi e i possessori dei mulini, stabilendo che la stessa acqua fosse utilizzata per l'irrigazione degli orti che si trovavano al di sotto dell'orto di Gionata nello spazio di tempo compreso tra i vespri del venerdì e il mattutino della domenica (ossia dal tramonto del venerdì alle primissime ore della domenica, le 2,30/3,00 del mattino) e per quella degli orti situati invece al di sopra dello stesso orto di Gionata dal mattutino della domenica fino all'alba del lunedì. Nei restanti giorni della settimana l'acqua sarebbe stata deviata ai mulini.

Le modifiche interessano due luoghi nodali del dispositivo, quelli cioè relativi alla durata dei tempi di irrigazione che il Comune aveva, da una parte, concesso alla chiesa per l'*ortus Sancti Angeli* e, dall'altra, confermato ai proprietari degli orti che si trovavano al di sotto dell'orto di Gionata:

concedo et quia hoc antiquitus te constat habuisse confirmo, ut ortus tue ecclesie libertatem habeat irrigandi ex aqua comuni *omni die veneris ab ora nona usque ad pulsationem vesperarum* sine omni contradictione [...]. Insuper considerata veteri consuetudine corroboramus ipsam, et ne lites propter hoc possint oriri et dampna provenire et orti iamdicte contrade nulla possint ariditate sicari, ordinamus, ut ab orto Ionathe inferius omnes orti illic stantes habeant aquam in integrum sine contradictione *a vesperis veneris usque ad <sonum?> matutinarum diei dominice. Ab ista vero ora usque ad ortum solis die lune* habeant ipsam aquam orti superiores; alio vero spatio ebdomade libere habeant ipsam aquam molendina.

Il falsario operò correggendo entrambi i passi. Nel primo barrò il passo «*pulsationem vesperarum*» e soprascrisse «*aquationem eiusdem orti*»; nel secondo barrò la parola «*matutinarum*», erase la precedente (forse «*sonum*», data l'ampiezza dello spazio sul rigo) e sulla rasura scrisse «*noctem*»; il testo risultò pertanto modificato in questo modo:

concedo et quia hoc antiquitus te constat habuisse confirmo, ut ortus tue ecclesie libertatem habeat irrigandi ex aqua comuni *omni die veneris ab ora nona usque ad **acquationem eiusdem orti*** sine omni contradictione [...]. Insuper considerata veteri consuetudine corroboramus ipsam, et ne lites propter hoc possint oriri et dampna provenire et orti iamdicte contrade nulla possint ariditate sicari, ordinamus, ut ab orto Ionathe inferius omnes orti illic stantes habeant aquam in integrum sine contradictione *a vesperis veneris usque ad **noctem** diei dominice. Ab ista vero ora usque ad ortum solis die lune* habeant ipsam aquam orti superiores; alio vero spatio ebdomade libere habeant ipsam aquam molendina.

È chiaro l'intento: ottenere alcune ore di acqua in più prolungando la concessione oltre i vespri del venerdì (spostandola a oltranza, fino alla completa irrigazione) e ancora fino alla notte della domenica, anziché fino alle prime ore dello stesso giorno. Abbastanza chiaro è anche il fatto che l'operazione fu condotta in più tempi. Il duplice *modus operandi* del falsario, infatti,

denuncia un intervento articolato: in un caso si procedette a correggere tramite rasura e riscrittura di una parola («noctem» al posto forse di «sonum»), cercando di mascherare l'interpolazione; nell'altro invece si corresse in maniera palese, barrando il testo originario e sostituendolo nell'interlineo. Per comprendere la cronologia degli interventi è necessario però analizzare anche il secondo privilegio, quello del 9 luglio 1198.

Anche questo presenta delle correzioni, ma, diversamente che nell'altro, qui sono tutte, più o meno bene, dissimulate. I passi incriminati si presentano in questo modo:

concedimus et confirmamus, ut ortus vestre ecclesie libertatem habeat irrigandi ex aqua communi *omni die veneris ab ora nona usque ad aquationem eiusdem orti sine omni contradictione*. [...] Postmodum ordinamus, concedimus et roboramus, ne orti civium Viterbiensium nulla possint ariditate sicari et molendina certo tempore aquam ammittere, ut ab orto Ionathe inferius omnes orti illic stantes habeant aquam in integrum sine contradictione **ab hora nona veneris usque ad noctem diei dominice**; *ab illa vero hora usque ad ortum solis die lune habeant ipsam aquam orti superiores, alio itaque spatio ebdomade in integr[um et libere] habeant ipsam aquam molendina.*

I cambiamenti fra il primo e il secondo privilegio (evidenziati tipograficamente in neretto) riguardano ancora una volta i tempi di irrigazione, i quali appaiono essere stati dilatati ulteriormente, anticipando di qualche ora – dai vesperi del venerdì all'ora nona dello stesso giorno – la possibilità di irrigare che in origine era stata concessa ai proprietari degli orti al di sotto di quello di Gionata. Ancora una volta tuttavia il falsario sembra aver operato in maniera diversa e in più tempi. Il privilegio del 9 luglio, infatti, ha recepito al momento della redazione una sola delle correzioni che erano state apportate al primo documento, l'unica che il falsario aveva tentato di dissimulare scrivendo la parola modificata su rasura («noctem»); le altre variazioni (compresa quella che sostituiva il passo «a vesperis veneris» con «ab hora nona veneris») furono eseguite dopo, sia eradando alcune delle lettere precedenti sia riutilizzandone alcuni tratti.

La correzione *aquationem eiusdem orti* che sostituisce l'espressione originaria *pulsationem vesperarum* è stata realizzata nel modo seguente: alla *p*- erasa è stata sostituita la *a*-; la *-q*- è stata scritta sulla *-u*- (utilizzando quindi tutto il corpo della lettera precedente che è stata inglobata, ripassandola, nella nuova) e infine sono stati abrasi i tratti più alti della *-l*- e della *-s*- (una *s* alta), tanto da ottenerne una *-u*-, anche se con i due tratti un po' troppo lunghi rispetto alla norma e soprattutto rispetto al canone della scrittura del documento. In tal modo è bastato sostituire il solo sintagma *puls-* con il nuovo *aqu-* e conservare la parte finale *-ationem* per ottenere la parola *aquationem* nello stesso spazio prima occupato dalla parola *pulsationem*. Della successiva parola *vesperaru(m)*, che era stata scritta per esteso (con la sola omissione della *-m* finale, sostituita da un breve tratto abbreviativo posto in orizzontale sulla *-u*), il falsario ha provveduto ad eradere

completamente soltanto la *v-* iniziale, la prima *-r-* e il tratto abbreviativo su *-u*, mentre ha conservato le due *-e-*, che sono divenute l'iniziale e la finale del pronome *ei(us)de(m)*, e la seconda *-r-*, che è andata a comporre la parola *orti*; la *-s-*, la *-p-* e la *-a-* sono state abrase solo in parte e trasformate rispettivamente nella *-i-* e nella *-d-* di *ei(us)de(m)* e nella *o-* di *orti*; da ultimo la *-u* finale è stata corretta facilmente in *-ti*.

La seconda correzione, che ha sostituito l'espressione *a vesperis veneris* in *ab hora nona veneris*, non ha permesso di utilizzare alcuna delle lettere precedenti, che quindi sono state erase completamente e sostituite; inoltre la maggiore lunghezza del nuovo testo rispetto a quello eliminato ha costretto il falsario a rimpicciolire il modulo delle lettere.

Dunque, riassumendo, si può dire 1) che al momento in cui fu redatto il privilegio del 9 luglio il falsario era già intervenuto sul primo documento (quello del 10 maggio che fu utilizzato come minuta) operando una sola variazione, sostituendo cioè il passo «ad <...> matutinarum die dominice» con «ad noctem die dominice», 2) che le altre correzioni al privilegio del 10 maggio furono eseguite solo dopo che era stato redatto quello del 9 luglio, il quale infatti dovette essere modificato, ricorrendo alla rasura, 3) che il passo «a vesperis veneris» fu modificato in «ab hora nona veneris» solo nel secondo documento e dunque in occasione di un ulteriore intervento falsificatorio. A tutto questo si aggiunga inoltre 4) che nel privilegio del 10 maggio la parola «noctem» (scritta su rasura) e l'espressione «aquisitionem eiusdem orti», che è stata scritta nell'interlineo a correzione di «pulsationem vesperarum», sembrano della stessa mano che ha redatto il documento del 9 luglio, 5) che questa mano usa una minuscola di transizione larga, di modulo piuttosto grande e con un tratteggio pesante, con una netta e regolare alternanza tra tratti molto spessi e filetti sottili dovuta all'uso di una penna a punta mozza, caratterizzata inoltre da *r* e *s* con tratti di stacco sul rigo, da *d* prevalentemente tonde e con asta molto piegata, oltre che dall'uso esclusivo di *et* in nota tironiana e 6) che questa scrittura è diversa dalle documentarie che appaiono impiegate alla fine del XII secolo dai notai viterbesi, sia per l'eccessiva staticità (dovuta alla assoluta assenza di curvatura verso sinistra delle aste discendenti di *p* e *q*) sia per l'uso di *r* e *s* poggiate sul rigo.

Ecco dunque che si prospetta una possibilità di dipanare la matassa e di fare un po' di luce sulla vicenda, che potrebbe essersi svolta in questo modo. Il 10 maggio 1198 il priore Bertoldo ottiene dal podestà di Viterbo il rilascio di un privilegio col quale fa mettere nero su bianco il testo di una ordinanza del Comune che regola già da tempo l'uso delle acque in una delle contrade cittadine dove la sua chiesa possiede uno o più orti; ottiene inoltre l'elargizione di una concessione particolare per Sant'Angelo, anch'essa relativa all'impiego delle risorse idriche della città per l'irrigazione di un orto. Alcuni anni dopo matura all'interno della chiesa – a capo della quale si trova ormai dal 1211 il priore Veglianotte, un personaggio autorevole e di primo

piano sulla scena viterbese²² – l'idea di modificare il testo di quel privilegio per poter usufruire di più ore d'acqua e si procede alla prima correzione, barrando la parola «matutinarum» ed eradendo quella che la precedeva che viene sostituita con «noctem». Forse però, una volta eseguita, la modifica appare troppo evidente (proprio per quel «matutinarum» che è stato barrato) e dunque si decide di riscrivere tutto il documento e si costruisce il falso privilegio attribuito al 9 luglio 1198; a farlo è la stessa persona che ha operato la correzione sul primo documento²³. Passa ancora del tempo e si decide di ampliare ulteriormente i diritti della chiesa. Stavolta il privilegio del 10 maggio, che ormai è compromesso dagli interventi di interpolazione e comunque è reso inutile dall'esistenza di quello attribuito al 9 luglio, viene sacrificato e utilizzato come bozza: il passo «pulsationem vesperarum» viene direttamente barrato e sostituito nell'interlineo con «auationem eiusdem orti»; la correzione viene poi riportata sul secondo privilegio (che è stato da poco riscritto), tramite la rasura di alcune lettere. Infine un nuovo ripensamento induce a fare un ulteriore ritocco, che stavolta però si effettua direttamente sul falso, eradendo il passo «a vesperis veneris» e modificandolo in «ab hora nona veneris».

Il falso attribuito al 9 luglio, però, seppure contraffatto con abilità, presenta un elemento di evidente debolezza: il sigillo. È allora che si escogita lo stratagemma della vidimazione (e qui sta il vero e proprio colpo di genio): il falsario applica al documento un falso sigillo, che ha le stesse dimensioni e la stessa forma circolare di quello impiegato dal Comune, ma – evidentemente – non la stessa impronta né la stessa leggenda; un sigillo che viene artatamente eroso e danneggiato, forse addirittura rotto, tanto comunque da dare l'impressione di un sigillo vecchio e molto deteriorato, del quale non è più possibile leggere la figura. Poi il priore Veglianotte si presenta al podestà di Viterbo con il documento così confenzionato e ne

²² Ricordato indifferentemente con i nomi *Vigilans* o *Vigilainnocte*, compare per la prima volta in qualità di priore della chiesa di Sant'Angelo il 15 gennaio 1211 (BCArdenti, *perg.* 1014), mentre Bertoldo ricopriva ancora tale carica l'8 ottobre 1210 (*ibid.*, *perg.* 1013). Nel 1218 Veglianotte, su delega di papa Onorio III, sentenziò a favore dell'ospedale romano di S. Basilio e dell'economista di S. Maria di Cintignano nella causa che li contrapponeva al viterbese Pietro de Alberga per il possesso della chiesa e dell'ospedale di S. Giacomo *de Rianese* (PIETRO EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo*, Forzani e C. Tip. del Senato, Roma 1906, p. 108, doc. 92 [= *Bullettino dell'Istituto storico italiano* 29]); pochi mesi dopo il priore e i frati di S. Maria di Cintignano donarono l'ospedale alla chiesa di Sant'Angelo in Spada e nel gennaio 1220 Veglianotte ottenne dal vescovo di Viterbo la conferma della cessione (*ibid.*, pp. 110 e 112, docc. 96 e 101). Per i successivi sviluppi della vicenda, che vedono comunque Veglianotte sempre in primo piano, *ibid.*, pp. 113 e 141, docc. 103 e 124.

²³ Nello stesso archivio di Sant'Angelo si conserva un atto d'acquisto del 1183 (BCArdenti, *perg.*, 987), in calce al quale si trova una nota cronachistica che è stata aggiunta successivamente dalla stessa mano che ha redatto il falso privilegio del 9 luglio 1198; questa circostanza conferma che la costruzione del falso è avvenuta all'interno della chiesa, ad opera di uno dei chierici.

chiede la riscrittura, accampano come pretesto proprio le cattive condizioni del sigillo:

verum quia sigillum ipsum erat vetustate consumptum – *afferma infatti il podestà* – ne de hoc posset aliquatenus dubitari petiit idem prior a nobis instanter, ut cartam ipsam innovari faceremus et Viterbiensis civitati «*così*» sigillo muniri²⁴.

Ma la cosa non finisce qui. Il falsario – evidentemente incoraggiato dal buon esito dell'operazione – si spinge ancora oltre e, con piccoli ritocchi quasi impercettibili al *vidimus* rilasciato dal podestà Milanzolo, estende a tutti gli orti di Sant'Angelo la concessione che in origine era stata elargita specificamente per l'*ortus* della chiesa²⁵. Corregge «*ortus*» nel plurale «*orti*» eradando il secondo tratto della *u* e la *s* finale, trasforma «*habeat*» in «*habeant*» aggiungendo un trattino abbreviativo su *-ea-*, e modifica il genitivo singolare «*orti*» in un improbabile «*ortis*» inserendo una piccola *-s* nel poco spazio disponibile prima dell'espressione «*sine omni contradictione*». La frase originaria

concedimus et confirmamus, ut *ortus* vestre ecclesie libertatem *habeat* irrigandi ex aqua communi omni die veneris ab ora nona usque ad aquationem eiusdem *orti* sine omni contradictione

viene così modificata in

concedimus et confirmamus, ut *orti* vestre ecclesie libertatem *habeant* irrigandi ex aqua communi omni die veneris ab ora nona usque ad aquationem eiusdem *ortis* sine omni contradictione.

Si tratta ovviamente di una ricostruzione dei fatti molto ipotetica, una delle possibili spiegazioni di come potrebbero essere andate le cose in una storia dove restano inevitabilmente tante zone d'ombra. Ad esempio ci si può chiedere se al momento del rilascio del *vidimus*, nel settembre 1225, venne espresso qualche sospetto per la presenza di raschiature e di correzioni; se una valutazione dei caratteri estrinseci del documento (che avrebbe inevitabilmente smascherato la contraffazione o comunque messo sull'avviso)

²⁴ Attualmente alla perg. 998 è appeso un sigillo posticcio, quasi certamente riutilizzato dopo essere stato asportato da un altro documento, infatti i lacci che fuoriuscivano dai fori originari sono stati tagliati a filo (se ne percepisce appena la presenza solo dalla parte in uscita) e in testa al sigillo sono stati praticati due fori passanti per inserire i nuovi lacci e appenderlo al documento. Più recentemente il sigillo è stato fermato alla pergamena tramite uno spago inserito in uno solo dei fori. Questa seconda operazione potrebbe essere stata effettuata dopo la metà del XIX secolo, dato che non se ne trova cenno nella trattazione di Francesco Orioli sui sigilli del comune di Viterbo (ORIOLO, *Florilegio viterbese*, pp. 59-68). Anche Feliciano Bussi nel 1742 scrive che il sigillo pendeva da un laccio di seta: BUSSI, *Istoria della città di Viterbo*, p. 399.

²⁵ Orto che probabilmente si trovava presso la chiesa.

non fu ritenuta necessaria a motivo dell'autorevolezza del personaggio che lo presentava, il priore Veglianotte (il cui prestigio era capace di mettere in ombra i motivi di perplessità e di destituire di fondamento anche i più elementari *signa falsitatis* come potevano essere le modifiche e i ritocchi su rasura), o se invece vi furono delle complicità da parte di chi operava all'interno degli uffici di documentazione del comune di Viterbo, qualcuno che – come si dice – “chiuse un occhio” (o forse entrambi), avallando l'operazione di riscrittura del privilegio.

A margine della vicenda sembra in ogni caso emergere una situazione di fragilità, un punto debole all'interno dell'apparato documentario del comune di Viterbo sul quale poterono far conto il falsario e quanti con lui macchinarono l'intera operazione: l'impossibilità cioè non tanto e non solo di smascherare la contraffazione documentaria, quanto piuttosto di verificare la veridicità delle concessioni che il documento conteneva; in altre parole la mancanza di un sistema informativo che permettesse di risalire indietro nel tempo e di ricostruire fatti e azioni giuridiche pregresse: un archivio sufficientemente organizzato – ad esempio – o la registrazione ordinata e regolare dei verbali delle riunioni consiliari e del testo delle deliberazioni, o una qualche forma di registrazione o di duplicazione dei documenti emessi dal Comune. Tutto questo si realizzerà a Viterbo solo più avanti, di lì a poco e nel giro di qualche decennio, con una serie di interventi che il Comune metterà in atto proprio per gestire in maniera più razionale e proficua la propria documentazione²⁶.

* * *

Come ho già detto, il fine perseguito dal falsario è più che evidente: prolungare lo spazio temporale del quale la chiesa usufruiva per l'irrigazione dei

²⁶ È tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta del XIII secolo che si attua nel comune di Viterbo il passaggio ad un uso più maturo della documentazione e a un sistema documentario complesso, in grado di soddisfare le esigenze di un organismo politico e istituzionale che era venuto mutando e maturando proprio nel corso dell'ultimo ventennio. Risalgono a quegli anni la prima raccolta sistematica delle leggi cittadine, la redazione del primo *liber iurium* viterbese, le prime informazioni su interventi mirati a riunire e tutelare la documentazione comunale, sull'uso di nuovi modelli documentari con l'introduzione della scrittura in registro e sui tentativi da parte del Comune di esercitare una qualche forma di controllo e di disciplinamento anche sulla documentazione della sfera privata, intervenendo a regolare l'attività professionale dei notai con norme sulla tenuta dei protocolli notarili, sulla loro conservazione e la loro validità e disponendo la registrazione dei contratti di donazione su un apposito registro comunale, il *Liber IV clavium*; cfr. in proposito CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro* e EAD., *I Libri iurium di Viterbo, in Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova*. Atti del Convegno di studio (Genova 24-26 settembre 2001), Società ligure di storia patria, Genova 2002, pp. 113-130 [Atti della Società ligure di storia patria, n. s. XLII].

suoi orti con le acque comuni²⁷. Aggiungo per concludere che la manovra si colloca bene nell'ambito della gestione pubblica e privata di un problema che fu centrale all'interno del contesto produttivo viterbese già a partire dalla metà del XII secolo, quello della ripartizione delle risorse idriche tra le diverse attività lavorative e di produzione che in città e nel suburbio erano alimentate dall'acqua, in particolare l'orticoltura e la molitura. Il forte sviluppo di entrambe queste attività, infatti, costrinse, nonostante la ricchezza di acque che caratterizzava l'ambiente, a cercare soluzioni che regolassero lo sfruttamento delle risorse idriche e che ne garantissero un'equa distribuzione tra i proprietari degli orti e quelli dei mulini, con l'istituzione di turni di avvicendamento e con l'intervento diretto del Comune volto a disciplinarne e a normarne²⁸ l'impiego per l'irrigazione degli orti o per il funzionamento dei mulini o a concedere particolari agevolazioni²⁹.

Più difficile resta stabilire quale fu la strategia d'impiego del falso e cosa si volesse difendere con questo documento, se cioè vi fu un'occasione precisa che indusse il priore di Sant'Angelo a mettere in atto questa operazione

²⁷ Evidentemente, oltre all'*ortus Sancti Angeli*, la chiesa possedeva altri orti nella stessa contrada, situati in quell'area posta al di sotto dell'orto di Gionata ai quali l'atto deliberativo riportato nel privilegio del 10 maggio 1198 aveva concesso la possibilità di usare le acque comuni nello spazio di tempo compreso tra i vesperi del venerdì e il mattutino della domenica.

²⁸ Gli Statuti viterbesi – in particolare quelli di metà Duecento – contengono diversi capitoli che mirano espressamente a disciplinare la suddivisione e l'uso delle acque fra gli ortolani: I, 50 («De faciendis balivis super aqua Peie») stabilisce la nomina di balivi «super aqua Peie», i quali «ipsam inter ortolanos dividant et assignent, ut fit de aqua Pile et Graçani» (*Gli Statuti Viterbesi*, p. 114); I, 98 («De divisione aque Rispolii et aqua Graçani») prescrive che i proprietari degli orti di Respoglio, Graziano, Valle Pettinara, Capo la Piaggia e *Pila Petinalis* eleggano quattro «boni homines super aqua Rispolii dividenda ad irrigandum ortos ipsorum», e regola dettagliatamente giorni e ore della distribuzione dell'acqua tra gli orti delle diverse contrade (*ibid.*, pp. 129 sg.); I, 99 («De divisione aque Peie») infine riprende la disposizione di I, 50 per aggiungere una concessione d'acqua ai mulini, «salvo iure ortorum Citeni» (*ibid.*, p. 130), con chiaro riferimento a una concessione elargita dal Comune nel giugno 1207 in favore dei proprietari degli orti situati nella valle del Citerno (un'area orticola che si trovava nel suburbio della città, subito fuori dalle mura), ai quali fu accordata l'autorizzazione ad attingere alle acque di due fossi extraurbani (Peia e Foglianello), giacché le acque del Citerno, che fino a quel momento erano state impiegate per l'irrigazione, erano state convogliate verso le fontane cittadine (per il documento del 1207 v. sopra nota 12). Sulla ricchezza di informazioni ricavabili dagli statuti viterbesi in materia d'irrigazione si veda CORTONESI, *Il Lavoro del contadino*, pp. 13 sgg.

²⁹ Della situazione idrografica dell'agro viterbese e degli interventi effettuati dalle autorità comunali fin dagli ultimi anni del XII secolo allo scopo di regolare l'uso delle acque si è occupata da ultimo Angela Lanconelli in ANGELA LANCONELLI, RITA LUISA DE PALMA, *Terra, acque e lavoro nella Viterbo medievale*, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1992, pp. 3-26, 31-48 [Nuovi studi storici 15]; si veda inoltre ANGELA LANCONELLI, *La terra buona. Produzione, tecniche e rapporti di lavoro nell'agro viterbese fra Due e Trecento*, Clueb, Bologna 1994, pp. 48-51 e 85 sg.; si veda anche PAGANI, *Viterbo nei secoli XI-XIII*, pp. 43 sg. Sul ruolo tutt'altro che trascurabile dell'orticoltura nel contesto dell'economia cittadina viterbese (testimoniato anche dalla normativa statutaria volta a garantire con precisione la necessaria disponibilità di acqua agli orticoltori) e in generale sull'uso e il governo delle acque in città: CORTONESI, *Il lavoro del contadino*, pp. 13-20.

– e nel caso quale fu – o se invece si ritenne semplicemente opportuno ampliare sulla carta i diritti in materia di uso delle acque dei quali la chiesa già godeva con un documento che solo in caso di necessità sarebbe stato presentato all'esterno, mettendosi così preventivamente al sicuro da eventuali future contestazioni³⁰, considerato anche l'alto tasso di conflittualità al quale tale argomento poteva dar luogo.

Se qualche contesa, qualche litigio, qualche azione legale contrappose la chiesa di Sant'Angelo ad altri orticoltori o a qualche proprietario di mulini nessuna traccia ne è rimasta all'interno del suo archivio né tra le pergamene o tra gli atti dell'archivio comunale; al contrario un documento del 1204 col quale lo stesso priore Bertoldo riuscì ad assicurarsi al canone annuo di una libbra di cera la possibilità di usare l'acqua di un mulino per irrigare l'orto della sua chiesa nella giornata del sabato³¹ conferma che la questione dell'approvvigionamento idrico e la possibilità di aggiudicarsi un sempre più elevato numero di ore di irrigazione settimanali stava molto a cuore ai priori di Sant'Angelo. Non stupisce dunque che nell'ambiente della chiesa sia maturato il progetto della falsificazione, vista anche l'elevata casistica di falsi realizzati all'interno di chiese e monasteri o su loro committenza che caratterizza il panorama documentario medievale³², né sorprendono le modalità con le quali si realizzò la contraffazione, dati i livelli di abilità raggiunti molto spesso dai falsari. Quello che semmai può apparire più singolare è che ci si sia spinti fino al punto di chiedere una convalida ufficiale dell'apocrifo proprio al Comune, ossia a quella stessa istituzione che ne figurava emittente e che dunque avrebbe dovuto essere in grado di smascherare l'operazione, ma evidentemente il falsario sapeva che nei fatti – come ho detto poco sopra – il comune di Viterbo non si era ancora dotato degli strumenti documentari necessari per attuare un accertamento di questo tipo.

* * *

³⁰ Come osserva giustamente Ettore Cau a proposito della strategia dell'impiego esterno del falso da parte degli istituti religiosi, «se l'uso del falso non poteva che essere prudente nell'eventualità di sviluppi giudiziari delle controversie, in tutti gli altri casi l'impiego doveva essere meno problematico. La sua sola presenza doveva fungere da deterrente persuadendo il non sempre provveduto interlocutore ad accedere a un compromesso piuttosto che a intraprendere con il potente monastero un lungo e dispendioso *iter* giudiziario dagli esiti incerti» (CAU, *Il falso nel documento privato*, p. 259).

³¹ BCARDenti, *perg.* 1003 del 27 luglio 1204.

³² Sul massiccio ricorso al falso documentario da parte di uomini di Chiesa al fine di «incrementare o difendere il patrimonio, i diritti, il prestigio delle loro chiese» si legga cosa scrive HARRY BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia* (1912 e 1931), traduzione italiana a cura di Anna Maria Voci Roth, sotto gli auspici della Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Roma 1998, pp. 18 sg. [Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi 10].

1

1198 maggio 10, Viterbo, chiostro della chiesa di Sant'Angelo

Il podestà di Viterbo Raniero *Peponis*, su parere del suo assessore giudice Gizio e dei suoi consiglieri, concede e conferma al priore della chiesa di Sant'Angelo in Spada, Bertoldo, il diritto di irrigare l'orto della chiesa con le acque comuni ogni venerdì, dall'ora nona fino al suo completo innaffiamento. Inoltre, a convalida di un'antica consuetudine, dispone che tutti gli orti di quella stessa contrada che si trovano al di sotto dell'orto di Gionata possano essere irrigati dal vespro del venerdì fino alla notte della domenica, che quelli che si trovano al di sopra di quello stesso orto usufruiscano dell'acqua da quel momento fino all'alba del lunedì, e che per tutta la restante parte della settimana siano i mulini a sfruttare liberamente le acque comuni.

Originale interpolato, BCArđenti, *perg.* 997 [A].

Pergamena di mm 211 (h)×230/186 (l) con plica di mm 30, al centro della quale, da due fori disposti alla stessa altezza, fuoriesce un frammento di fettuccia di seta bruno-rossastra dello spessore di mm 4 dove era appeso il sigillo. La pergamena non presenta tracce di rigatura. Due grandi *i* raddoppiate e riempite d'inchiostro marciano l'inizio del documento (*In nomine Domini*) e della seconda *dipositio*. Sul *verso* note archivistiche di età moderna.

In nomine Domini amen. Iustis petitionibus omnium civium Viterbiensium tenemur efficaciter respondere, preci²pue vero ecclesiis et locis venerabilibus debemus omnimodis providere. Idcirco ego Rainerius Peponis divina³ gratia potestas Viterbiensium, de consilio assessoris mei iudicis Gettii et consiliariorum michi assistentium, ⁴tibi B(ertuldo) venerabili priori Sancti Angeli de Spata, nomine ipsius ecclesie, concedo et quia hoc antiquitus te constat ⁵habuisse confirmo, ut ortus tue ecclesie libertatem habeat irrigandi ex aqua comuni omni die ⁶veneris ab ora nona usque ad aquationem eiusdem orti^(a), sine omni contradictione. Et si quis contra hanc ⁷concessionem tibi factam venire presumpserit, nomine pene componat comuni Viterbiensi LX solidos. Insuper consi⁸derata veteri consuetudine corroboramus ipsam et ne lites propter hoc possint oriri et dampna provenire ⁹et orti iamdicte contrade nulla possint ariditate sicari ordinamus, ut ab orto Ionathe inferius ¹⁰omnes orti illic stantes habeant aquam in integrum sine contradictione a vespere veneris usque ad noc¹¹tem^(b) diei dominice; ab ista vero ora usque ad ortum solis die lune habeant ipsam aquam ¹²orti superiores; alio vero spatio ebdomade libere habeant ipsam aquam molendina. Quicumque vero contra ¹³aliquam iamdictarum ordinationum venire presumpserit vel aquam molendinorum non concessio sibi tempore fregerit, ¹⁴nomine pene componat Viterbiensi curie LX solidos. Et ut hec omnia vera credantur hanc paginam sigillo nostre ¹⁵civitatis iussimus insigniri. ¹⁶

Data in claustro Sancti Angeli de Spata, anno Domini M^oC^oLXXXVIII^o, indictione prima, mense madii, die x^a.

(SPD)

(a) aquatione(m) eiusde(m) orti aggiunto nell'interlineo, a correzione di pulsatione(m) vesp(er)ar(um) depennato sul rigo (b) noctem su rasura, segue matutinar(um) depennato

1198 luglio 9, Viterbo, piazza di San Silvestro

I consoli di Viterbo Giovanni Ferentinate, Gizzo ed Ebriaco su parere dei loro assessori, giudici maestro Matteo e maestro Giacomo, concedono e confermano al priore della chiesa di Sant'Angelo in Spada, Bertoldo, il diritto di irrigare l'orto della chiesa con le acque comuni ogni venerdì, dall'ora nona fino al suo completo innaffiamento. Inoltre dispongono che tutti gli orti di quella stessa contrada che si trovano al di sotto dell'orto di Gionata possano essere irrigati dall'ora nona del venerdì fino alla notte della domenica, che quelli che si trovano al di sopra di quello stesso orto usufruiscano dell'acqua da quel momento fino all'alba del lunedì e che per tutta la restante parte della settimana siano i mulini a sfruttare liberamente le acque comuni.

Falso, BCARDenti, *perg.* 998 [F].

Pergamena di mm 280 (h)×135/126 (l) con plica di mm 20; due grossi fori compromettono la parte centrale delle prime due righe e delle righe 23-29; non presenta tracce di rigatura. Sul *verso* note archivistiche di età moderna. Al centro della plica, da due fori disposti alla stessa altezza, fuoriesce un frammento di fettuccia di seta rossa dello spessore di 1 mm al quale in origine era appeso il sigillo; nel foro di destra passa uno spago al quale è fissato un grosso sigillo di forma rotondeggiante di mm 58 (h)×53 (l), impresso solo al *recto*, con figura centrale – e leggenda appena visibile «+ CONSULES VITERBIENSES». Per il sigillo e la sua posizione cfr. sopra nota 24 e testo corrispondente.

Ediz.: ORIOLI, *Florilegio viterbese*, pp. 62 sg.

Le lacune si integrano con la copia inserita nel *vidimus* del 1225 (cfr. doc. 3).

In nomine Domini amen. [Sanctum et rationa]bile est ut iustis pe²-tionibus civium Viterbi[ensium ani]mm et aures debeamus in³clinare et executioni in quantum possumus mandare, et maxime ⁴ ecclesiis et locis venerabilibus omnimodis providere. Idcirco nos ⁵ magister Iohannes Ferentinax, Geïço et Ebriacus divina gratia consules ⁶ Viterbiensium de consilio et voluntate nostrorum assessorum videlicet magistri ⁷ Mathei et magistri Iacobi iudicum, considerata utilitate nostrorum ci⁸vium ex antiqua consuetudine et ne lites inter cives propter hoc de ⁹ cetero possint oriri et dampna provenire, primo tibi B(ertuldo) vene¹⁰rabili priori ecclesie Sancti Angeli de Spata, nomine ipsius ecclesie, conce¹¹dimus et confirmamus, ut ortus vestre ecclesie libertatem habeat ¹² irrigandi ex aqua communi omni die veneris ab ora nona ¹³ usque ad aquationem eiusdem orti^(a) sine omni contradictione. ¹⁴ Et si quis contra hanc concessionem tibi factam venire presump¹⁵serit, nomine pene componat curie Viterbiensi LX solidos et ordina¹⁶tio firma permaneat. Postmodum ordinamus, concedimus et ro¹⁷boramus, ne orti civium Viterbiensium nulla possint ariditate sic¹⁸cari et molendina certo tempore aquam ammittere, ut ab ¹⁹ orto Ionathe inferiorius omnes orti illic stantes habeant aquam ²⁰ in integrum sine contradictione ab hora nona^(b) veneris usque ²¹ ad noctem diei dominice; ab illa vero hora usque ad ortum solis^(c) die ²² lune habeant ipsam aquam orti superiores, alio itaque spati²³o ebdomade in integr[um et libere] habeant ipsam aquam mo²⁴lendina. Quic[umque] vero contra ali[quam] iamdictarum ²⁵ ordinationum [venire presumpserit vel] aquam

molendino|²⁶rum non concesso si|bi tempore fregerit nomi]ne pene componat |²⁷Viterbiensi curie [LX solidos et ordinatio pr]edicta semper fir|²⁸ma et illibata perman[eat. Et ut hec] omnia vera et certa credan|²⁹tur magistro Nucio scripto[ri nostr]o iussimus sigillo nostro civi|³⁰tatis insigniri.

Data in platea Sancti Silvestri anno Domini M^oC^oLXXXVIII^o, indicti|³²one prima, mense iulii, die VIII^o, temporibus domni Innocen|³³tii III pape, pontificatus eius anno primo.

(a) aquationem – orti *su rasura di* pulsationem vesperarum (b) ab hora nona *su rasura di a vesperis*
(c) solis *in interlineo*.

3

1225 settembre 5

Il podestà di Viterbo Milanzolo da Bologna fa rinnovare alla chiesa di Sant'Angelo in Spada, su richiesta del priore Veglianotte, il privilegio che le era stato concesso il 9 luglio 1198 dai consoli di Viterbo.

Originale interpolato, BCARDenti, *perg.* 1070 [A].

Pergamena di mm 353 (h)×270 (l) con plica di mm 13, al centro della quale, da due fori, fuorisce una pesante fettuccia di cotone azzurrognolo alla quale è appeso il sigillo di cera bruna molto rovinato, mancante di una grossa porzione in basso e di quasi tutta la circonferenza esterna; è impresso solo al *recto*, con figura centrale (un leone rampante volto a sinistra) e leggenda non più integra fra due cerchi a rilievo, della quale si legge solo «[Vi]terbum». È possibile che le dimensioni originarie fossero le stesse di quello che è appeso al doc. n. 2. La pergamena presenta sia marginatura che rigatura a secco. Sul *verso* note archivistiche di età moderna.

Trascriz.: Bussi, *Istoria della città di Viterbo*, pp. 399 sg. (Appendice, doc. VI).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Anno Domini millesimo ducesimo vigesimo quinto, die quinto intrante settembre, indictione |²terciodecima, tempore Honorii III pape et Federici Romanorum secundi inperatoris et semper agusti. Cum nos Milançolum civem Bononiensem, divina gratia |³potestatem Viterbiensium, ea que provide in utilitatem civium Viterbiensium statuta noscuntur deceat quantum in nobis est inrefragabiliter observare ac ut plenius observentur |⁴ab aliis auctoritatem favorabiliter exhibere, noverint universi presentem paginam inspecturi quod nuper ad nostram accedens presentiam Veglanocte venerabilis |⁵prior ecclesie Sancti Angeli de Spata cartam concessionis factam Breccullo antecessori suo et quibusdam aliis civibus Viterbiensibus a magistro Iohanne Ferentin(ati), Gueiçone et Ebrriaco |⁶quondam consulibus Viterbiensium de consilio magistri Mathei et magistri Iacobi iudicum sibi assidencium nobis ostendit sigillo Viterbiensis comunitatis pendentem signatam; verum |⁷quia sigillum ipsum erat vetustate consumptum, ne de hoc posset aliquatenus dubitari, petiit idem prior a nobis instanter ut cartam ipsam innovari faceremus |⁸et Viterbiensis civitati^(a) sigillo muniri. Quam ob rem nos, attendentes hoc esse dignum favorem, eidem priori concessimus postulata, et ne super hiis posset aliqua questio |⁹in posterum suboriri tenorem in ipsa carta comprehensum de verbo ad verbum iussimus presentibus annotari. Qui talis est:

«In nomine Domini amen. Sanctum et raci¹⁰onabile est ut iustis pe-ti-tionibus civium Viterbiensium animum et aures debeamus inclinare et executioni in quantum possumus mandare, et maxime |¹¹ ecclesiis et locis venerabilibus omnimodis provide-re. Idcirco Nos magister Iohannes Ferentinax, Geiço et Ebriacus divina gratia consules |¹² Viterbiensium de consilio et voluntate nostrorum assessorum videlicet magistri Mathei et magistri Iacobi iudicum, considerata utilitate nostrorum civium ex antiqua |¹³ consuetudine et ne lites inter cives propter hoc de cetero possint oriri et dampna provenire, primo tibi B(ertuldo) venerabili priori ecclesie Sancti |¹⁴ Angeli de Spata, nomine ipsius ecclesie, concedimus et confirmamus, ut orti^(b) vestre ecclesie libertatem habeant^(c) irrigandi ex aqua communi omni die ve¹⁵neris ab ora nona usque ad aqua-tionem eiusdem ortis^(d) sine omni contradictione. Et si quis contra hanc concessionem tibi factam venire presump¹⁶serit, nomine pene conponat curie Viterbiensi LX solidos et ordinacio firma permaneat. Postmodum ordinamus, concedimus et roboramus, ne orti |¹⁷ civium Viterbiensium nulla possint ariditate siccari et molendina certo tempore aquam am[mittere], ut ab orto Ionathe inferius omnes orti illic stan¹⁸tes habeant aquam in integrum sine contradictione ab hora nona veneris usque ad [noctem diei dominice; ab illa vero hora] usque ad ortum solis in^(e) die |¹⁹ lune habeant ipsam aquam orti superiores, alio itaque spacio ebdomade in integrum et libere [habeant ipsam a]quam molendina. Quicumque vero contra |²⁰ aliquam iam dictarum ordi-nacionum venire presumpserit vel aquam molendinorum non concessio sibi tempore fregerit, nomine pene conponat Viterbiensi |²¹ curie LX solidos et ordinatio predicta semper firma et illibata permaneat. Et ut hec omnia vera et certa credantur, magistro Nucio scriptori |²² nostro iussimus sigillo nostro civitatis insigniri. Data in platea Sancti Silvestri anno Domini M^oC^oLXXXVIII^o, indictione prima, mense iulii, die VIII^o, |²³ temporibus domni Innocentii III pape, pontificatus eius anno primo».

(SN) Ego Aldrebandinus condam Petri Gallegarii filius et nunc notarius domni Milançoli Viterbiensis potestatis, ut inveni in autentico scripto manu magistri |²⁵ Nucii scriptori^(f) et sigillato cum sigillo comunis Viterbiensis, predicta omnia in publicam formam redegì et de mandato predictæ potestatis |²⁶ cum sigillo comunis Viterbiensis munimine roboravi et formam impressi.

(SP)

(a) Così A (b) Corretto su ortus tramite rasura del secondo tratto di u e della s; F ortus (c) F habeat (d) in A ortis corretto su orti aggiungendo s finale; F orti (e) in manca in F (f) così A